



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Uff. VI Benessere animale
DGSAF

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Allegati:

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	24 DIC. 2014
Prot. N.	550553
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E 740.05.9	

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e della
Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato all'agricoltura della Provincia
autonoma di Bolzano

OGGETTO: D.lgs 122/2011 attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme per la protezione dei suini: EU Pilot 3993/12/SNCO.

Il 1° gennaio 2013 è scaduto il termine previsto dalla normativa citata in oggetto, entro cui gli impianti, dove vengono allevate scrofe delle diverse categorie, avrebbero dovuto provvedere agli adeguamenti strutturali necessari per garantire l'ampiezza delle superfici libere a loro disposizione nei vari periodi della riproduzione (articolo 3, commi 3 e 9 del d.lgs 122/2011), ovvero l'eliminazione dell'allevamento in box delle scrofe e l'introduzione del sistema del "group housing".

Gli Uffici competenti della Commissione Europea hanno adesso inoltrato all'Italia richiesta, che si allega in copia, di conferma circa il superamento di queste difformità, tramite l'inoltro della documentazione prodotta con le attività ispettive.

In particolare la Commissione richiede: "copie delle pertinenti relazioni ispettive, un elenco degli impianti che sono stati oggetto di azione amministrativa con la descrizione del tipo di azione, copie delle ordinanze amministrative, un elenco degli ordini di chiusura e un elenco degli impianti chiusi, eventualmente un elenco di impianti che sono stati depopolati, nonché qualunque altro elemento di prova che l'Italia ritenga pertinente. La documentazione dovrebbe quindi coprire esaurientemente le ispezioni e le azioni di follow-up effettuate dalle autorità italiane allo scopo di conseguire conformità."

Chiaramente si tratterà in alcuni casi di "interpretare" quanto richiesto dalla Commissione rispetto alla tipologia degli atti amministrativi emanati dai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. Laddove non vi è nessun atto amministrativo specifico perché l'azienda ha provveduto direttamente, di propria iniziativa, all'adeguamento o ha cessato l'attività, o la richiesta di intervento da parte della A.S.L è avvenuta solo per sollecitazione verbale, potrà essere prodotta una dichiarazione scritta del medico veterinario responsabile di UOC, circa l'effettivo adeguamento delle strutture o la loro chiusura.

La Regione Lombardia oltre a adempiere alla raccolta della documentazione sopradescritta, dovrà dare conferma documentale, alla scrivente, di quanto richiesto nella nota della Commissione relativamente ai 10 allevamenti da riproduzione che devono aver completato l'adeguamento entro la fine del corrente anno.

Al fine di conseguire l'obiettivo dell'archiviazione dell'EU-Pilot in questione, e non incorrere in una successiva procedura di infrazione, la documentazione dovrà essere la più esaustiva possibile.

Si prega, infine, Codesti Assessorati di voler provvedere all'inoltro esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo dgsa@postacert.sanita.it e per conoscenza agli indirizzi d.castelluccio@sanita.it e a.ferraro@sanita.it possibilmente entro la data del 12 gennaio 2015 dei dati aggregati delle AA.SS.LL. del proprio territorio

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dr. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: Dr. F. Bertani
Referente: Dr. Castelluccio D.
Ufficio: VI Benessere animale
Tel: 06. 5994 6661



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI

Questioni generali
Direttore

Bruxelles,

SANCO A2/VJ/cw(2014)4367824

Egregio dott. Borrello,

Oggetto: Attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Rif.: EU Pilot 3993/12/SNCO – Le Sue lettere del 29 agosto 2013 (rif. DGSAF 0016482-P-29/08/2013) e del 27 gennaio 2014 (rif. 0001556-27/01/2014-DGSAF-COD_UO-P)

Nella Sua lettera del 27 gennaio 2014 presentata nel quadro dell'indagine EU Pilot di cui sopra, Lei ci informa che dieci aziende italiane ancora non ottemperano alla prescrizione riguardante l'allevamento in gruppo delle scrofe di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 9, della direttiva 2008/120/CE¹: si tratta dello 0,4% delle aziende italiane interessate, tutte con sede in Lombardia. Lei ha altresì allegato una tabella con le cifre pertinenti suddivise per regione.

Desidero ringraziare l'Italia per gli sforzi compiuti per ottemperare a tale prescrizione. Al fine di archiviare la relativa indagine EU Pilot, avremmo bisogno di ricevere informazioni da cui risulti che l'Italia ha raggiunto la piena conformità, vale a dire che tutte le aziende italiane che ospitano almeno dieci scrofe ottemperano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 9, della direttiva 2008/120/CE, nonché la documentazione a sostegno di tale conclusione.

Ci risulta che le cifre forniteci dall'Italia il 27.1.2014 si basano su visite di verifica effettuate da un ispettore veterinario in tutte le aziende con almeno dieci scrofe.

Dott. Silvio Borrello
Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario
Ministero della Sanità
Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma
ITALIA
Indirizzo e-mail: sanita.animale@sanita.it

Alla riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi tenutasi il 3 luglio 2014 il rappresentante italiano ha affermato che, sebbene

¹ Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

l'adeguamento delle dieci aziende ancora non conformi sia in corso, le autorità italiane non prevedono che la piena conformità sia conseguita prima della fine del 2014.


La documentazione a sostegno della piena conformità dovrebbe includere copie delle pertinenti relazioni ispettive, un elenco degli impianti che sono stati oggetto di azione amministrativa con la descrizione del tipo di azione, copie delle ordinanze amministrative, un elenco degli ordini di chiusura e un elenco degli impianti chiusi, eventualmente un elenco di impianti che sono stati depopolati, nonché qualunque altro elemento di prova che l'Italia ritenga pertinente. La documentazione dovrebbe quindi coprire esaurientemente le ispezioni e le azioni di follow-up effettuate dalle autorità italiane allo scopo di conseguire la completa conformità.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta, i servizi della Commissione stanno seguendo una metodica analoga e coerente per tutti gli Stati membri che sono o sono stati oggetto di indagini EU Pilot o procedure di infrazione per motivi di non conformità alla prescrizione riguardante l'allevamento in gruppo delle scrofe di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 9, della direttiva 2008/120/CE.

Invito le autorità italiane a informarci della situazione attuale in Italia per quanto concerne la conformità all'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 9, della direttiva 2008/120/CE nonché a presentare la documentazione di cui sopra al fine di dimostrare il conseguimento della piena conformità. L'Italia è altresì invitata a presentare eventuali altre informazioni utili all'analisi del fascicolo. Le saremmo grati di volerci far pervenire le informazioni richieste entro un mese dalla data della presente.

I servizi da me diretti restano a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti necessari all'Italia per redigere le informazioni richieste.

Distinti saluti.



Matthew Hudson

CC: Dott. Fabrizio Bertani, e-mail: f.bertani@sanita.it